

Brussels, 27 April 2026
(OR. en, it)

8165/26

Interinstitutional Files:
2025/0363 (COD)
2025/0362 (COD)

EF 107
ECOFIN 463
CODEC 655
INST 166
PARLNAT 87
PARLNAT

COVER NOTE

From:	Italian Chamber of Deputies
date of receipt:	31 March 2026
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2019/1238 on a pan-European Personal Pension Product (PEPP) -[15756/25 - COM(2025)840] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives (EU) 2016/2341 and 2016/97 as regards the strengthening of the framework for occupational retirement provision [15757/25 - COM(2025)842] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the opinion¹ of the Italian Chamber of Deputies on the above.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address:

<https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2025-0840>

<https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2025-0842>

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE
NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL
PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL
REGOLAMENTO (UE) 2019/1238 SUL PRODOTTO PENSIONISTICO INDIVIDUALE PANEUROPEO (PEPP)
(COM(2025) 840 FINAL)

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE
(UE) 2016/2341 E (UE) 2016/97 PER QUANTO RIGUARDA IL RAFFORZAMENTO DEL QUADRO PER GLI
SCHEMI PENSIONISTICI AZIENDALI E PROFESSIONALI
(COM(2025) 842 FINAL)

Approvato il 25 marzo 2026

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento che modifica il regolamento sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo - PEPP (COM(2025)840) e la proposta di direttiva che modifica la direttiva sull'attività e la vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali e la direttiva sulla distribuzione assicurativa per quanto riguarda il rafforzamento del quadro per gli schemi pensionistici aziendali e professionali - EPAP (COM(2025)842);

preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulle proposte;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle memorie trasmesse da soggetti qualificati nell'ambito dell'esame delle proposte;

considerato che il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 20 marzo 2026, ha chiesto ai colegislatori di adottare definitivamente le proposte in esame entro la fine dell'anno;

premesso che:

- le proposte intendono rafforzare la domanda e l'offerta delle pensioni integrative ed aumentare la capacità di investire in modo produttivo i risparmi pensionistici all'interno dell'Unione: tali obiettivi, in linea con quanto osservato dal Governo, appaiono condivisibili;
- i sistemi pensionistici, infatti in base ai Trattati vigenti, sono di competenza dei singoli Stati membri, quindi l'organizzazione di tali sistemi varia notevolmente da uno Stato membro all'altro in funzione del diritto della sicurezza sociale e del lavoro di ciascun Paese;
- il pacchetto di misure è pienamente coerente con gli obiettivi della strategia "Unione dei risparmi e degli investimenti" (SIU), ritenuta dal Governo italiano essenziale per lo sviluppo e l'autonomia strategica dell'UE, come specificato nella relazione programmatica per il 2026;
- la revisione della disciplina è necessaria per potenziare il mercato dei capitali e incentivare gli investitori al dettaglio a partecipare a schemi pensionistici complementari, come suggerito nelle analisi contenute nei rapporti Letta e Draghi;

considerato che:

- attualmente il settore pensionistico complementare risulta scarsamente sviluppato a livello dell'UE, ove si presenta caratterizzato da rendimenti generalmente modesti, in larga misura riconducibili a strategie di investimento prevalentemente conservative;
- risulta necessario affrontare la sostenibilità dei sistemi pensionistici europei alla luce del declino demografico e della bassa crescita economica;

osservato che il pacchetto non è accompagnato da una valutazione di impatto come accaduto per diverse proposte legislative nell'attuale ciclo istituzionale europeo; tale scelta pregiudica una ponderazione approfondita degli impatti delle misure prospettate, nonché un'adeguata valutazione di

opzioni regolative alternative, oltre a rappresentare una manifesta violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che:

- la base giuridica su cui si fonda la proposta di regolamento è correttamente costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); tuttavia, in relazione alla modifica all'articolo 3 del regolamento PEPP, potrebbe essere opportuno che siano i singoli Stati membri a valutare autonomamente quali incentivi (anche di carattere fiscale) utilizzare per rendere i PEPP più attraenti e accessibili per i risparmiatori;
- la base giuridica della proposta di direttiva risulta correttamente individuata negli articoli 53, 62 e 114, paragrafo 1, del TFUE;

ritenuta la proposta di regolamento conforme al principio di sussidiarietà, come sostenuto anche nella relazione del Governo, in quanto, data la natura intrinsecamente transfrontaliera dei PEPP, risulta essenziale il ricorso a una disciplina uniforme e di immediata efficacia a livello unionale;

ritenuta la proposta di direttiva complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, come osservato nella relazione del Governo, in quanto il rafforzamento di un quadro normativo comune relativo agli EPAP favorisce la libera prestazione dei servizi; tuttavia, è opportuno limitare l'intervento ad un'armonizzazione minima delle caratteristiche fondamentali degli EPAP, nel rispetto delle specificità dei sistemi pensionistici nazionali; in particolare:

- a) è necessario stabilire con precisione la ripartizione delle competenze di vigilanza tra le autorità del Paese d'origine e quelle del Paese di destinazione per quanto riguarda il perimetro di applicazione della direttiva e il rischio di sovrapposizioni normative nell'offerta transfrontaliera di prodotti individuali;
- b) l'introduzione di ulteriori regole può risultare controproducente per Stati con sistemi pensionistici già fortemente normati, come quello italiano, generando un aumento degli oneri amministrativi e dei costi gestionali, pertanto la revisione legislativa dovrebbe contemplare una deroga specifica che permetta agli Stati di conservare i propri modelli consolidati ed efficaci riguardo alle informazioni sulle prestazioni pensionistiche attese, per garantire coerenza con le strutture previdenziali nazionali;
- c) il riconoscimento all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) di ampi poteri, tra l'altro in materia di valutazione prudenziale per l'autorizzazione degli EPAP, potrebbe avere ripercussioni rilevanti sulle metodologie di vigilanza nazionali;

sottolineato, sul piano del valore aggiunto, che l'intervento a livello UE consente agli aderenti e ai beneficiari di scegliere i fornitori anche in altri Stati membri, così da sfruttare al meglio le potenzialità del mercato interno;

considerata la proposta di regolamento solo parzialmente conforme al principio di proporzionalità in quanto:

- è necessario preservare un equilibrio avanzato tra le caratteristiche dei PEPP, gli obblighi di informativa previsti ed i costi ad essi associati: in quest'ottica le disposizioni relative al documento sulle informazioni chiave sul PEPP (PEPP KID) e nel prospetto delle prestazioni